



NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI ESCALAPLANO
Provincia Sud Sardegna

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

La nota integrativa costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione in base ai nuovi principi contabili.

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Un impatto di portata considerevole sulla redazione del Bilancio è dovuta all'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, della circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, e della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha ridefinito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di

finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, di correttivi a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), di rilevante portata, in particolare da citare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 che ha aggiornato:

- il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al d.lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali;
- il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, nell'ambito dei quali inserire sia gli elenchi degli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto previsti dall'articolo 1, comma 938 della legge n. 145 del 2018, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione);
- le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011), per quanto concerne la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità; le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016; - il principio applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011) al fine di precisare che le modalità di registrazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 adottate in contabilità finanziaria non rilevano per la contabilità economico patrimoniale;
- il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al d.lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

Nel corso del 2020 è stato approvato il dodicesimo correttivo del D.lgs. n. 118/2011, che recepisce le Decisioni della Commissione Arconet del 24 giugno 2020 e modifica la disciplina del ripiano del disavanzo di amministrazione degli Enti Locali, lo schema di rendiconto del Tesoriere e i Prospetti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e agli Elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate ad investimenti nel risultato di amministrazione. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario ha, sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 sono allegati, oltre alla presente Nota integrativa, i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

La NOTA INTEGRATIVA è stata introdotta con il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Previsioni di entrata e di spesa

La successiva tabella riporta, sinteticamente, il quadro generale riassuntivo con i dati del bilancio di previsione per l'anno 2021/2023. Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI ESCALAPLANO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2021 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.635.584,41								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		59.241,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.294.456,89	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.177.651,55	845.889,81	839.889,81	839.889,81	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.379.098,77 0,00	2.886.739,87 0,00	2.568.668,76 0,00	2.541.701,24 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.984.504,48	1.809.935,29	1.717.156,60	1.691.049,60					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	388.359,57	178.627,79	174.187,00	174.187,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.653.504,42	2.071.385,35	117.095,00	117.095,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.979.664,72 0,00	6.345.604,06 0,00	251.632,63 0,00	251.632,63 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	6.204.020,02	4.905.838,24	2.848.328,41	2.822.221,41	Totale spese finali.....	10.358.763,49	9.232.343,93	2.820.301,39	2.793.333,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti	51.786,51	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	27.192,55 0,00	27.192,55 0,00	28.027,02 0,00	28.887,54 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	501.850,38	492.065,00	492.065,00	492.065,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	493.278,79	492.065,00	492.065,00	492.065,00
Totale	6.757.656,91	5.397.903,24	3.340.393,41	3.314.286,41	Totale	10.879.234,83	9.751.601,48	3.340.393,41	3.314.286,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.393.241,32	9.751.601,48	3.340.393,41	3.314.286,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.879.234,83	9.751.601,48	3.340.393,41	3.314.286,41
Fondo di cassa finale presunto	1.514.006,49								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2021-2022-2023

A decorrere dall'anno 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio concorrono sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (art. 1, c. 820, Legge 30 dicembre 2019, n. 145).

L'XI decreto correttivo della Riforma contabile approvato il 1° agosto 2019, ha individuato tre distinti equilibri:

- Il risultato di competenza: si tratta dell'equilibrio classico dato dalla differenza in termini di competenza tra tutte le entrate, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata;
- Il risultato di bilancio: si ottiene dalla somma del risultato di competenza con le risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio 2019 e delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- Il risultato complessivo: al risultato di bilancio si sommano le variazioni degli accantonamenti a vario titolo effettuate in sede di rendiconto nel rispetto del principio della prudenza ed a fronte di eventi verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto, ovvero dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono indicati nelle tabelle che seguono:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.635.584,41		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		135.039,88	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.834.452,89	2.731.233,41	2.705.126,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.886.739,87	2.568.668,76	2.541.701,24
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			51.344,62	50.849,62	50.849,62
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		27.192,55	28.027,02	28.887,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			55.560,35	134.537,63	134.537,63
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		59.241,35		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			114.801,70	134.537,63	134.537,63

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		4.159.417,01	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.071.385,35	117.095,00	117.095,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		6.345.604,06 0,00	251.632,63 0,00	251.632,63 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-114.801,70	-134.537,63	-134.537,63

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			114.801,70	134.537,63	134.537,63
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		59.241,35	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			55.560,35	134.537,63	134.537,63

ENTRATE

TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non riferibili	Totale	di cui entrate non riferibili	Totale	di cui entrate non riferibili
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	438.050,00	0,00	432.050,00	0,00	432.050,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	225.050,00	0,00	225.050,00	0,00	225.050,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1010197	Altre tasse n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	407.839,81	0,00	407.839,81	0,00	407.839,81	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	407.839,81	0,00	407.839,81	0,00	407.839,81	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	845.889,81	0,00	839.889,81	0,00	839.889,81	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.809.935,19	40.522,28	1.717.156,60	25.000,00	1.691.049,60	25.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	55.291,41	10.000,00	55.291,41	10.000,00	29.154,41	10.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.754.643,78	30.522,28	1.661.865,19	15.000,00	1.661.865,19	15.000,00
2000000	Totale TITOLO 2	1.809.935,19	40.522,28	1.717.156,60	25.000,00	1.691.049,60	25.000,00

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) aveva previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), mentre dall'anno 2019 non è più previsto il reiterno del blocco. Il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. ha introdotto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma non ha comportato un peggioramento sugli equilibri dell'ente nelle previsioni assestate 2019.

La legge di Bilancio per il 2020 ha previsto tre interventi strutturali:

- abolizione della IUC, con la sola eccezione della TARI, e pertanto abolizione della TASI e dell'IMU e l'istituzione della nuova IMU (commi 738- 783);
- riforma della riscossione locale (commi 784 e 815), con l'introduzione del nuovo istituto dell'accertamento esecutivo;
- istituzione del Canone unico patrimoniale che assorbe diversi prelievi, ed in particolare sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada. L'entrata in vigore di tale imposta patrimoniale è stata prorogata al 2021.

IMU (Imposta municipale unica)

La Legge n. 160 del 27.12.2019 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'art. 1, comma 738, ha introdotto una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, a decorrere dall'anno 2020. La suddetta legge ha comportato la possibilità di differenziare le aliquote, nell'ambito di fattispecie che un decreto ministeriale dovrà definire. Ad oggi il decreto non è stato ancora emanato.

L'Ente, con deliberazione del C.C. n. 8 del 08.04.2020, ha predisposto un nuovo Regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 1, co. 738, della L. 160/2019 e con deliberazione del C.C. n. 9 del 08.04.2020 ha deliberato le aliquote IMU per l'anno 2020.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23/04/2021, sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2021, con decorrenza 1° gennaio 2021.

Si rappresenta il quadro generale IMU 2021.

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per immobili diversi dall'abitazione principale e per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60‰
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale immobili di lusso e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9) prevista la detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, co. 749, della L. 160/2019	5,00‰
3	Unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso	4,30‰
4	Unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	4,30‰
5	Aree fabbricabili	8,60‰
6	Terreni agricoli	Esente
7	Fabbricati rurali strumentali, cat. D10, come definiti dall'art. 1, co. 750 l. n. 160/2019	Esente
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	2,50‰
9	Immobili produttivi gruppo catastale D	8,60‰

Con l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, con successivi decreti legge sono state introdotte delle misure a sostegno dei settori maggiormente colpiti dalle chiusure imposte dal governo, nel tentativo di limitare la diffusione del contagio, mediante l'eliminazione dell'IMU (prima e seconda rata) relativa ad immobili adibiti principalmente al settore turistico. A solo titolo esemplificativo, si tratta di immobili adibiti a stabilimenti balneari, rientranti nella categoria D2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, ostelli della gioventù, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, dei *bad and breakfast*, dei residenze e dei campeggi, nel rispetto del possesso di determinate condizioni e requisiti. Tali esenzioni sono state poi estese anche ad altre categorie, quali i teatri, sale cinematografiche, e simili.

Anche relativamente alla COSAP/TOSAP, il legislatore è intervenuto prevedendo l'esonero dal pagamento di quota parte dei prelievi sull'occupazione di spazi pubblici con riferimento ai pubblici esercizi, esonero successivamente esteso anche agli operatori ambulanti.

In merito ai ristori che il Governo intende riconoscere a copertura della perdita di gettito dovuta a tali esenzioni e riduzioni, con comunicato del 12 aprile 2021 il ministero dell'Interno, direzione centrale Finanza ha reso noto i dati relativi ai principali ristori di parte corrente approvati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 25 marzo. Per il comune di Escalaplano è stato previsto un ristoro, in acconto, di € 7.076,00, comprensivo del mancato gettito IMU e di quello TOSAP/COSAP, sia per pubblici esercizi che per i c.d. ambulanti.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si componeva la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190. A decorrere dall'anno 2020 con la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, con l'abolizione della IUC è stata abolita anche la TASI.

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

La Legge n. 160 del 27.12.2019 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'art. 1, comma 738, ha previsto l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020.

La TARI, pertanto, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, resta regolamentata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014).

L'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 ha attribuito all'ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, l'ARERA ha approvato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; con la determinazione n. 2 del 27/03/2020, ha previsto *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*.

L'art. 30, comma 5, del Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, prevede: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

Pertanto, il termine di approvazione dei regolamenti e tariffe TARI risulta essere sganciato dai termini di approvazione dei bilanci di previsione e data la necessità di elaborare nel dettaglio il piano finanziario definitivo da porre a base della quantificazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, si provvederà alla determinazione delle tariffe della tassa rifiuti entro il termine stabilito dalla normativa appena richiamata.

Con deliberazione del C.C. n. 4 del 23/04/2021 è stata pertanto rinviata l'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI.

Il comune di Escalaplano, nelle more della predisposizione del Piano finanziario secondo le nuove disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, provvederà gli stanziamenti di entrata, in linea con quelle dell'anno 2020, che coprono integralmente la spesa prevista per tale servizio.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Lo stanziamento inerente al Fondo di solidarietà comunale (fondo costituito presso il Ministero dell'Interno con la finalità di redistribuire tra i Comuni una quota dell'IMU, trattenuta dalla Stato, con finalità perequative) è previsto nelle annualità 2021-2022-2023 per un importo di € 407.839,81

Nella seduta della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 24 marzo 2016 è stato sancito l'accordo per la metodologia da applicare per la ripartizione del Fondo di solidarietà tra i Comuni. Alla luce di tale accordo il Ministero dell'Interno ha divulgato i dati inerenti ciascun Ente. Pertanto, a differenza dei precedenti Bilancio di previsione che venivano approvati senza conoscere l'esatto importo del Fondo di Solidarietà, quello attuale prevede esattamente il Fondo di solidarietà riconosciuto al Comune di Escalaplano.

FONDO UNICO REGIONALE

Per quanto riguarda i trasferimenti derivanti dagli altri enti pubblici, la somma di maggior rilievo deriva dal Fondo Unico Regionale che viene previsto, nelle annualità 2021-2022-2023, in complessivi € 892.331,38 nella stessa misura rispetto al precedente bilancio.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui a versare non ricorrenti	Totale	di cui a versare non ricorrenti	Totale	di cui a versare non ricorrenti	Totale	di cui a versare non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI								
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.809.935,29	49.523,28	1.717.156,60	25.000,00	1.691.049,60	25.000,00	1.691.049,60	25.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	55.291,41	10.000,00	55.291,41	10.000,00	29.184,41	10.000,00	29.184,41	10.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.754.643,88	39.523,28	1.661.865,19	15.000,00	1.661.865,19	15.000,00	1.661.865,19	15.000,00
2000000	Totale TITOLO 2	1.809.935,29	49.523,28	1.717.156,60	25.000,00	1.691.049,60	25.000,00	1.691.049,60	25.000,00

Nel corso del 2020 si evidenziano diversi trasferimenti statali conseguenti all'emergenza sanitaria da Coronavirus, ipotizzabili anche per l'annualità 2021.

TITOLO III - Entrate extratributarie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	147.537,00	0,00	147.537,00	0,00	147.537,00	0,00	147.537,00	0,00
3010100	Vendita di beni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	93.437,00	0,00	93.437,00	0,00	93.437,00	0,00	93.437,00	0,00
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione e delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3030000	Tipologia 300 - In terreni attivi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	29.990,79	2.000,00	25.550,00	2.000,00	25.550,00	2.000,00	25.550,00	2.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	19.990,79	2.000,00	15.550,00	2.000,00	15.550,00	2.000,00	15.550,00	2.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	178.627,79	3.000,00	174.187,00	3.000,00	174.187,00	3.000,00	174.187,00	3.000,00

Sul fronte delle entrate extratributarie vengono previsti i proventi derivanti dalla valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente (locazione e concessione di immobili, distribuzione dell'acqua microfiltrata ecc.).

Non sono presenti i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni ai sensi del Codice della strada poiché tali proventi sono di competenza dell'Unione dei Comuni del Gerrei a seguito del trasferimento della funzione di Polizia Locale in capo all'Unione.

Gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione vengono destinati totalmente a spese di investimento e il pagamento viene richiesto dall'ufficio al 100% all'atto del rilascio del permesso di costruire. Per tale motivo non viene considerata tale entrata nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce all'art. 1, co. 816, della L. 160/2019 che, a decorrere dal 2021, è istituito dai comuni, province e città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 817 a 836 della predetta legge, il quale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Ai sensi dell'art. 1, co. 817, della L. 160/2019, gli enti devono disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'art. 1, co. 821, della L. 160/2019, stabilisce inoltre che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997.

Con delibera di Giunta n. 1 del 21/01/2021 il Comune di Escalaplano ha dettato una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto e per il loro pagamento, fino alla loro effettiva istituzione mediante regolamento, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio destinati a mercati realizzate anche in strutture attrezzate di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Con delibera del Consiglio n. 5 del 23/04/21 si è provveduto all'approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale.

Con delibera di Giunta n. 23 del 23/04/2021 si è provveduto all'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2021.

Il gettito previsto per il triennio 2021/2023 è evidenziato nella tabella sotto.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Cap. 947 Cod. 3.0103.00 PdE E 3.01.03.01.002 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (L.160/2019 ART 1 C.816)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Cap. 948 Cod. 3.0103.00 PdE E 3.01.03.01.003 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE (L.160/2019 ART 1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

ENTRATE PER EROGAZIONE DI SERVIZI

Entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale, per la cui rappresentazione e quantificazione si rimanda ai prospetti allegati al bilancio nonché alla deliberazione G.C. n. 20 del 16/04/2021 con di oggetto: "Art. 172, c. 1 lett. c) del d.lgs. 267/2000 - servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione del piano dei costi e dei ricavi e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2021", nella quale vengono rappresentate le seguenti risultanze:

SERVIZIO	SPESA SOSTENUTA ANNO 2020	FONDI RAS fondo unico o altri finanziamenti pubblici	FONDI DI BILANCIO	QUOTA A CARICO UTENTI	PERCENTUALE DI COPERTURA SUI COSTI ANNO 2020	PERCENTUALE DI COPERTURA SUI COSTI PREVISTI ANNO 2021
ATTIVITA' ESTIVE DI SOCIALIZZAZIONE MINORI	€ 22.811,51	€ 22.811,51	-	€ -	0,00%	0%
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 35.525,70	€ 34.285,87	-	€ 1.239,83	3,49%	5%
MENSA CENTRO SOCIALE	€ 30.464,70	€ 22.538,79	-	€ 7.925,91	26,02%	27%
MENSA SCOLASTICA	€ 35.166,43	€ 26.898,03	-	€ 8.268,40	23,51%	24%
EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA	€ 8.422,97	-	€ 6.381,47	€ 2.041,50	24,24%	36%

Si precisa che:

- nella tabella sopra riportata vengono evidenziate notevoli riduzioni di costi/proventi per alcuni servizi, nell'anno 2020, a causa delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria;
- è intenzione di questa amministrazione confermare le contribuzioni attualmente in vigore, secondo le risultanze indicate nella tabella di cui sopra con previsione di riduzioni di costi/proventi per alcuni servizi, anche per l'anno 2021, a causa delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria in corso.

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4010000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.053.885,35	1.876.273,73	99.595,00	50.000,00	99.595,00	50.000,00	99.595,00	50.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.053.885,35	1.876.273,73	99.595,00	50.000,00	99.595,00	50.000,00	99.595,00	50.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
4040200	Cessione di Titoli e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	14.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00
4050100	Permessi da costruire	14.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e sostituzioni di somme non dovute o incassate in anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	2.071.385,35	1.889.273,73	117.095,00	62.000,00	117.095,00	62.000,00	117.095,00	62.000,00

TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Per l'anno 2021 non si prevede alcuna attività finanziaria dell'ente.

TITOLO VI – Entrate per accensione di prestiti

L'incidenza della spesa per interessi passivi sui primi tre titoli dell'entrate viene rappresentata nel prospetto allegato al bilancio di previsione 2021/2023.

Anno	2020	2021	2022	2023
Debito residuo	€ 263.542,96	€ 237.159,66	€ 209.967,11	€ 181.940,09
Nuovi prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prestiti rimborsati	€ 26.383,30	€ 27.192,56	€ 28.027,02	€ 28.887,54
Estinzioni anticipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale fine anno	€ 237.159,66	€ 209.967,10	€ 181.940,09	€ 153.052,55
Abitanti al 31/12	2103,00			
Debito medio per abitante	€ 112,77			

Nel corso del 2021 non è previsto l'assunzione di nuovi mutui.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Il programma triennale dei Lavori pubblici, previsto dall'art.128 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005.

Il programma contiene tutti gli interventi di importo superiore a € 100.000,00. Il programma dei lavori pubblici è stato redatto rispettando le priorità previste dalla normativa e rappresenta un atto propedeutico alla approvazione del Bilancio. È stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 5 del 26/01/2021.

Con Delibera del Consiglio n. 8 del 23/04/2021 si è provveduto all'approvazione del programma biennale di forniture e servizi 2021/2022, di cui all'art. 21, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e programma triennale 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici.”;

Al bilancio è allegato anche il crono programma degli investimenti redatto conformemente a quanto contenuto nel principio contabile n. 2 allegato al Dpcm 28/12/2012.

TITOLO VII - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi. Il Comune di Escalaplano non si trova in difficoltà di cassa e non utilizza pertanto tale facoltà concessa dal comma 849 Legge 145/2018.

TITOLO IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

ENTRATA	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	135.039,88	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.159.417,01	0,00	0,00
TOTALE	4.294.456,89	0,00	0,00

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) E ALTRI ACCANTONAMENTI PER PASSIVITA' POTENZIALI

FCDE:

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Il metodo di calcolo prescelto per la generalità delle entrate è rappresentato dalla media semplice tra incassi e accertamento.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Le entrate oggetto di verifica sono quelle afferenti il:

TITOLO I: Tributi quali avvisi di accertamento IMU/TASI/ICI E TARI.

TITOLO III: proventi derivanti dall'erogazione di servizi e beni, proventi derivanti dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti.

Per quanto riguarda gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione il pagamento viene richiesto dall'ufficio al 100% all'atto del rilascio del permesso di costruire. Per tale motivo non viene considerata tale entrata nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda gli introiti derivanti dalla mensa scolastica, mensa sociale, attività estive di socializzazione minori, della casa dell'acqua: il pagamento viene richiesto dall'ufficio rispettivamente all'atto del rilascio dei buoni pasto prepagati per le mense, dei badge prepagati per la casa dell'acqua, all'atto della conferma della richiesta di partecipazione ai soggiorni estivi per i minori. Per tali motivi non vengono considerate tali entrate nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non sono presenti i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni ai sensi del Codice della strada poiché tali proventi sono di competenza dell'Unione dei Comuni del Gerrei a seguito del trasferimento della funzione di Polizia Locale in capo all'Unione.

La valutazione è stata effettuata per Titolo e Tipologia di cui si riporta la percentuale di riscossione dell'ultimo quinquennio:

TIPOLOGIA DI ENTRATA	MEDIA 2021	COMPLEMENTO A 100% (NON RISCOSSO) 2021	PREVISIONE 2021	MEDIA 2022-2023	COMPLEMENTO A 100% (NON RISCOSSO) 2022-2023	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	83,70%	16,30%	€ 40.433,25	83,50%	16,50%	€ 39.938,25	€ 39.938,25
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	92,60%	7,40%	€ 10.911,37	92,60%	7,40%	€ 10.911,37	€ 10.911,37
			€ 51.344,62			€ 50.849,62	€ 50.849,62

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio di Previsione 2021/2023 risulta essere quantificato in euro 51.344,62 per il 2021 e in 50.849,62 per il 2022 e 2023.

I prospetti riepilogativi relativi alla costituzione del FCDE sono allegati al bilancio 2021/2023.

FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Non risulta costituito un fondo per passività potenziali nel bilancio 2021/2023

SPESE

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione COFOG di secondo livello (gruppo COFOG), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi COFOG, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

CLASSIFICAZIONE SPESE PER MISSIONE - TOTALE GENERALE

Si rimanda agli allegati al bilancio di previsione 2021/2023

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MISSIONE

Si rimanda agli allegati al bilancio di previsione 2021/2023

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

Si rimanda agli allegati al bilancio di previsione 2021/2023

SPESE DI PERSONALE

SPESE	2021	2022	2023
RETRIBUZIONI	€ 655.466,57	€ 655.466,57	€ 655.466,57
BUONI PASTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
IRAP	€ 43.284,00	€ 43.284,00	€ 43.284,00
MISSIONI	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
FORMAZIONE	€ 3.000,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Totale spese di personale	€ 707.300,57	€ 706.100,57	€ 706.100,57

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate contenute nel bilancio di previsione del Comune di ESCALAPLANO 2020/2022, riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- le accensioni di prestiti;

- *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d’investimento.*

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- *le consultazioni elettorali o referendarie locali;*
- *gli eventi calamitosi;*
- *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- *gli investimenti diretti,*
- *i contributi agli investimenti.*

Risultato di amministrazione presunto

Al momento della stesura del bilancio di previsione non risulta approvato il rendiconto della gestione 2020. La suddivisione dell’avanzo in parte accantonata, vincolata, destinata e libera verrà effettuata definitivamente solo a seguito della sua formale approvazione. Con la deliberazione G.C. n. 8 del 09/02/2021, si è provveduto all’approvazione del prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto e del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 (art. 187, comma 3-quater, del d.lgs. n. 267/2000);

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Nel bilancio 2021/2023 è stata inserita la previsione relativa ad accantonamenti al Fondo Pluriennale Vincolato derivante da una variazione di esigibilità, come da determinazione del Servizio Finanziario nr. 575 del 30/12/2020. Eventuali nuovi stanziamenti potranno essere iscritti a seguito di variazioni al bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2020 e/o variazioni di esigibilità intervenute nel corso del 2021.

Altre informazioni utili per la lettura del bilancio

- Nel bilancio 2021/2023 non risultano interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- Nel bilancio 2021/2023 non sono previste garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- Nel bilancio 2021/2023 non sono previsti oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- Il comune non possiede propri enti ed organismi strumentali.